

OGGETTO: L. R. 24.12.2008, n. 31, art. 57 *Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico*. Individuazione dei criteri di ripartizione ed approvazione delle linee guida per i Comuni per l'erogazione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2010-2011 a favore degli alunni residenti nel Lazio nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente le norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 concernente: " Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione ";

VISTA la legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 che prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e le classi delle scuole medie superiori, provenienti da famiglie con una particolare situazione economica;

VISTI il D.P.C.M. 5.8.99, n. 320 e il D.P.C.M. 4.7.2000, n. 226 recanti disposizioni di attuazione del menzionato art. 27 della legge 23.12.98, n. 448;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la L. R. 30 marzo 1992, n. 29, che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio nonché la possibilità da parte delle Amministrazioni comunali di istituire assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori secondo i criteri del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali delle famiglie;

VISTA la Legge Regionale del 24.12.2008, n. 31, art. 57, *Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico*, che istituisce un apposito fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;

CONSIDERATO, inoltre, che per la suddetta finalità è stato istituito un apposito capitolo denominato "Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico", con uno stanziamento pari a 1.350.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la Legge Regionale del 20.11.2001, n. 25 concernente le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la Legge Regionale del 24.12.2009, n. 31 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2010 (art. 11, L. R. 20/11/2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale del 24.12.2009, n. 32 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010" ;

RITENUTO pertanto, di destinare le risorse finanziarie, stanziata sul capitolo F11506 per l'esercizio finanziario 2010, per l'erogazione di assegni di studio, per l'anno scolastico 2010-2011, di importo pari ad € 500,00 a favore degli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza nella regione Lazio;
- b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.000,00;
- c. Iscrizione, nell'anno scolastico 2010-2011, al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, e che hanno conseguito, nell'anno scolastico 2009/10, il diploma di scuola secondaria di I grado con votazione pari o superiore a 8/10;
- d. Iscrizione, nell'anno scolastico 2010-2011, al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, con votazione media conseguita nell'anno scolastico 2009/10, pari o superiore a 8/10;

RITENUTO altresì di individuare i criteri di ripartizione di seguito specificati:

1. le risorse disponibili per l'anno scolastico 2010-2011 sono pari a € 1.350.000,00, stanziata sul capitolo F11506 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010, così ripartite:
 - € 1.100.000,00 per gli studenti che si iscrivono al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ed in possesso dei requisiti di cui alla lettera c. sopra indicata;
 - € 250.000,00 per gli studenti che si iscrivono al terzo anno di scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, ed in possesso dei requisiti di cui al punto d. sopra indicato;
2. l'importo finanziario da assegnare ai Comuni per l'erogazione degli assegni di studio sarà determinato dalla competente Direzione Regionale Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio ed attività culturali, sulla base degli aventi diritto individuati da ciascun Comune, previa procedura di pubblicazione di apposito bando, raccolta delle domande e successiva selezione delle domande a seguito della verifica dei requisiti previsti dal bando, ed approvazione di due graduatorie finali da parte della Regione, una per ciascuna tipologia di beneficiari di cui ai punti c e d sopra indicati, sulla base della votazione conseguita e dell'indicatore ISEE;
3. nelle suddette graduatorie regionali saranno inseriti tutti gli studenti aventi diritto all'assegno di studio sino ad esaurimento delle risorse stanziata per tale finalità;
4. qualora le risorse finanziarie siano insufficienti per tutti gli alunni in possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione, i fondi disponibili saranno erogati agli alunni di cui ai punti c. e d. con valutazione più alta e con indicatore ISEE più basso. A parità di votazione conseguita e di indicatore ISEE, ha priorità lo studente più giovane;
5. In caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie disponibili per una delle due graduatorie, queste saranno utilizzate per finanziare lo scorrimento dell'altra graduatoria.

6. in presenza di alunno che, nel medesimo anno scolastico, sia titolare di altri benefici previsti dalla Legge regionale n. 29/1992, il Comune dovrà provvedere alla decurtazione delle suddette somme da quella stanziata per l'assegno di studio di € 500,00 di cui al presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di approvare le linee guida per i Comuni per l'erogazione degli assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, per l'anno scolastico 2010 – 2011, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento ;

Sentita la competente Commissione Consiliare permanente in data 13/09/2010;

all'unanimità

DELIBERA

- di destinare le risorse finanziarie, stanziate sul capitolo F11506 per l'esercizio finanziario 2010, per l'erogazione di assegni di studio, per l'anno scolastico 2010-2011, di importo pari ad € 500,00 a favore degli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nella regione Lazio;
 - b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.000,00;
 - c. Iscrizione, nell'anno scolastico 2010-2011, al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, e che hanno conseguito, nell'anno scolastico 2009/10, il diploma di scuola secondaria di I grado con votazione pari o superiore a 8/10;
 - d. Iscrizione, nell'anno scolastico 2010-2011, al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, con votazione media conseguita nell'anno scolastico 2009/10 pari o superiore a 8/10;
- di individuare i criteri di ripartizione di seguito specificati:
 1. le risorse disponibili per l'anno scolastico 2010-2011 sono pari a € 1.350.000,00, stanziate sul capitolo F11506 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2010, così ripartite:
 - € 1.100.000,00 per gli studenti che si iscrivono al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ed in possesso dei requisiti di cui alla lettera c. sopra indicata;
 - € 250.000,00 per gli studenti che si iscrivono al terzo anno di scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, ed in possesso dei requisiti di cui al punto d. sopra indicato;
 2. l'importo finanziario da assegnare ai Comuni per l'erogazione degli assegni di studio sarà determinato dalla competente Direzione Regionale Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio ed attività culturali, sulla base degli aventi diritto individuati da ciascun Comune, previa procedura di pubblicazione di apposito bando, raccolta delle domande e successiva selezione delle domande a seguito della verifica dei requisiti previsti dal bando, ed approvazione di due graduatorie finali da parte della Regione, una per ciascuna tipologia di beneficiari di cui ai suddetti punti c e d, sulla base della votazione conseguita e dell'indicatore ISEE;
 3. nelle suddette graduatorie regionali saranno inseriti tutti gli studenti aventi diritto all'assegno di studio sino ad esaurimento delle risorse stanziate per tale finalità;
 4. qualora le risorse finanziarie siano insufficienti per tutti gli alunni in possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione, i fondi disponibili saranno erogati agli alunni di cui ai punti c. e d. con valutazione più alta e con indicatore ISEE più basso. A parità di votazione conseguita e di indicatore ISEE, ha priorità lo studente più giovane;

5. In caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie disponibili per una delle due graduatorie, queste saranno utilizzate per finanziare lo scorrimento dell'altra graduatoria.
 6. in presenza di alunno che, nel medesimo anno scolastico, sia titolare di altri benefici previsti dalla Legge regionale n. 29/1992, il Comune dovrà provvedere alla decurtazione delle suddette somme da quella stanziata per l'assegno di studio di € 500,00 di cui al presente provvedimento;
- di approvare le linee guida per i Comuni per l'erogazione degli assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, per l'anno scolastico 2010 – 2011, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale dell'Istruzione www.sirio.regione.lazio.it.